

DELIBERAZIONE 22 LUGLIO 2025
337/2025/S/COM

**DICHIARAZIONE DI AMMISSIBILITÀ E PUBBLICAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI
PRESENTATA DA ENEL ENERGIA S.P.A.**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1349^a riunione del 22 luglio 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva (UE) 2019/944) relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito legge 99/09);
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 recante "Misure urgenti in materia di energia" convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 novembre 2010, ARG/com 201/2010 (di seguito: deliberazione 201/2010) recante le "*Direttive per lo Sviluppo del Sistema informativo integrato per la gestione dei rapporti fra i diversi operatori dei mercati liberalizzati*" e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: Allegato A alla deliberazione 201/2010);

- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com di “*Approvazione del regolamento di funzionamento del Sistema Informativo Integrato*” (di seguito: deliberazione 79/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com (di seguito: deliberazione 455/2020/R/com);
- il Regolamento del Sistema Informativo Integrato vigente (di seguito: Regolamento del SII o anche Regolamento) e i relativi allegati, e in particolare l’allegato C recante “Regole e misure di sicurezza”;
- le “*Specifiche tecniche del Portale web*” del SII del 4 dicembre 2013;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito: deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A (di seguito: deliberazione 202/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A (di seguito: deliberazione 266/2023/A);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 16 ottobre 2024, n. 35/2024/com (di seguito: determinazione DSAI/35/2024/com).

CONSIDERATO CHE:

- con nota 17 luglio 2024 (prot. Autorità 52231), integrata in data 8 agosto 2024 (prot. Autorità 57706 del 9 agosto 2024), Acquirente Unico S.p.A. (di seguito anche AU) ha segnalato all’Autorità la potenziale violazione del Regolamento del SII da parte di Enel Energia S.p.A. (di seguito anche Enel Energia o società), per avere effettuato l’accesso ai sistemi del Sistema Informativo Integrato tramite applicativi non autorizzati;
- la segnalazione costituiva l’esito di approfondimenti condotti da AU in seguito ad un evento anomalo rilevato dal SII il 9 agosto 2023 e segnalato con nota 25 ottobre 2023 (prot. Autorità 66961), integrata con nota 21 marzo 2024 (prot. Autorità 21089); segnatamente, il Gestore del SII aveva disabilitato un’utenza di Enel Energia a causa del rilevamento di un’attività sospetta, poiché con una medesima UserID, assegnata ad un utente finale persona fisica, erano stati effettuati in un solo giorno più di 14.000 accessi al SII, di cui 6.000 significativi (ovvero riusciti);
- dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni rese dalla società è emerso che le credenziali di accesso assegnate dal Gestore del SII ad un utente finale (persona fisica) che operava per conto di Enel Energia, dunque strettamente personali e non cedibili ad altra persona fisica, né tantomeno utilizzabili tramite

- strumenti informatici, sono state illegittimamente utilizzate tramite una *Routine Software*, cioè un'entità non certificata e non autorizzata;
- pertanto, con determinazione DSAI/35/2024/com è stato avviato nei confronti di Enel Energia S.p.A. un procedimento sanzionatorio per violazione degli articoli 6, comma 1, lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione 201/10, 6 comma 1 lettera c) e 15, comma 3, del Regolamento del SII, nonché delle sezioni 2.2 e 2.4 dell'allegato C al medesimo Regolamento;
 - con PEC del 23 ottobre 2024 (acquisita con prot. Autorità 74319) Enel Energia ha presentato istanza di accesso agli atti, evasa – previa comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 184/2006 e dell'articolo 17 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 412/2021/A al controinteressato Acquirente Unico S.p.A. (prot. Autorità 74614 del 23 ottobre 2024) – dal responsabile del procedimento in data 5 novembre 2024 (prot. Autorità 77192);
 - con PEC del 15 novembre 2024 (acquisita con prot. Autorità 80697 del 18 novembre 2024) la società ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, una proposta di impegni relativa al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti;
 - a seguito della richiesta di chiarimenti e precisazioni (prot. Autorità 46731 del 30 giugno 2025) inviata dal responsabile del procedimento ai sensi del comma 4 del citato articolo 20, la proposta di impegni è stata successivamente modificata da Enel Energia ed inviata agli Uffici dell'Autorità in data 3 luglio 2025 (prot. Autorità 47902 e 48061);
 - nella riunione del 22 luglio 2025, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nella proposta di impegni, come risultante dalle note 3 luglio 2025 (acquisite con prot. Autorità 47902 e 48061), Enel Energia ha in via preliminare dichiarato, come richiesto dall'art. 21, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, che le condotte contestate con la determinazione DSAI/35/2024/S/com sono cessate; segnatamente, trattandosi di illeciti istantanei, gli stessi si sono esauriti nel momento in cui sono stati commessi;
- la proposta presentata dalla società consta di tre impegni:
 1. implementazione di una soluzione informatica che assicuri che l'accesso al SII per conto di Enel Energia avvenga solo per il tramite apposito *software* installato su specifici PC previamente censiti e comunicati dai *Partner* ad Enel Energia; soltanto gli operatori che utilizzeranno tale soluzione saranno autorizzati ad effettuare il *login* sulla piattaforma di Acquirente Unico in nome e per conto di Enel Energia (impegno n. 1);
 2. implementazione di un programma sistematico di controllo dell'attività dei *Partner* che operano sul SII per conto di Enel Energia, mediante

l'introduzione nei contratti con i *Partner* dell'obbligo di questi ultimi di rilasciare a Enel Energia, con cadenza trimestrale, oltre ad un *report* con informazioni dettagliate sugli accessi al SII eseguiti, un'autodichiarazione che certifichi lo svolgimento delle attività sulla piattaforma di AU nel pieno rispetto della regolazione vigente, delle previsioni stabilite dal Regolamento del SII e delle disposizioni contenute nel contratto. A tali autodichiarazioni seguiranno controlli a campione da parte di Enel Energia, anch'essi a cadenza trimestrale, nei confronti di un numero di *Partner* cui sia riconducibile almeno il 25% delle utenze finali che accedono al portale di AU per lo svolgimento di attività per conto di Enel Energia. In caso di accertato inadempimento, applicazione delle penali contrattualmente previste (impegno n. 2);

3. versamento di un significativo contributo *una tantum* a favore del sistema per il finanziamento di progetti nell'interesse dei consumatori, in apposito Conto della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) (impegno n. 3).

RITENUTO CHE:

- gli impegni presentati da Enel Energia appaiano, a seguito di valutazione, utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate;
- sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, la proposta di impegni presentata da Enel Energia, come risultante dalle note 3 luglio 2025 (acquisite con prot. Autorità 47902 e 48061)

DELIBERA

1. di dichiarare ammissibile, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, la proposta di impegni presentata da Enel Energia S.p.A., come risultante dalle note 3 luglio 2025 (acquisite con prot. Autorità 47902 e 48061) (Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con determinazione DSAI/35/2024/com e di disporre la pubblicazione, nella versione non confidenziale, sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it;
2. di avvisare che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, i terzi interessati possono presentare le proprie osservazioni scritte in merito agli impegni proposti entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Autorità; i partecipanti al procedimento che intendano salvaguardare la

- riservatezza di dati o informazioni fornite, devono contestualmente presentare un'apposita richiesta adeguatamente motivata e evidenziare in appositi riquadri le parti riservate;
3. di avvisare che le osservazioni dei terzi interessati potranno essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.arera.it, all'attenzione del Responsabile del procedimento;
 4. di avvisare che le osservazioni pervenute saranno pubblicate sul sito *internet* dell'Autorità a cura del Responsabile del procedimento;
 5. di avvisare che, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione di cui al punto 4, Enel Energia S.p.A. potrà presentare per iscritto la propria posizione in relazione alle osservazioni presentate dai terzi e, eventualmente, introdurre le conseguenti modifiche accessorie agli impegni;
 6. di comunicare il presente atto a Enel Energia S.p.A. (P.IVA 06655971007) mediante PEC all'indirizzo enelenergia@pec.enel.it e alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (C.F. 80198650584) mediante PEC all'indirizzo info@pec.csea.it, nonché di pubblicarlo, con l'Allegato A in versione non confidenziale, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini